

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

---

## COMUNICATO UFFICIALE N. 1/Cf (2003/2004)

La Corte federale, composta dai Sigg.ri:

Prof. Piero SANDULLI	- Presidente f.f.
Prof. Carlo MALINCONICO	- Componente
Prof. Mario SANINO	- Componente
Prof. Mario SERIO	- Componente
Prof. Silvio TRAVERSA	- Componente
Avv. Mario VALITUTTI	- Componente

assistita per la Segreteria dal Dott. Massimo Nocente;

nella riunione tenuta in Roma il 14 luglio 2003, ha adottato le seguenti decisioni, i cui dispositivi qui di seguito si trascrivono:

### **1. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DELL'ART. 21, COMMA 4, DELLE N.O.I.F., CIRCA LA COMPATIBILITA' TRA LA CARICA DI DIRIGENTE DI SOCIETA' E L'INCARICO DI ALLENATORE PER LA MEDESIMA SOCIETA'**

La Corte federale, pronunciando sulla richiesta come in epigrafe formulata dal Presidente Federale, è dell'avviso che sussista, in virtù dell'attuale formulazione del testo, l'incompatibilità tra la qualifica di dirigente e quella di allenatore anche se le due attività sono svolte per la medesima società.

.....

### **2. PARERE DELLA CORTE FEDERALE RELATIVO ALLA PORTATA ED ALL'EFFETTIVA INCIDENZA DELLA PROPRIA PRONUNZIA INTERPRETATIVA, IN ORDINE ALLA PERENTORIETA' DEI TERMINI DI CUI ALL'ART. 25, COMMI 4 E 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, CON RIFERIMENTO AI DEFERIMENTI PER POSIZIONE IRREGOLARE DI CALCIATORI**

La Corte federale, fermo restando il parere già reso, è dell'avviso che, in ordine ai procedimenti tuttora pendenti, spetti ai Giudici competenti l'applicazione del principio da essa affermato.

**3. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 16 BIS, COMMA 2, LETT. B), DELLE N.O.I.F. E 14 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, CIRCA LA SANZIONE DA APPLICARE ALLA FATTA SPECIE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO PREVISTA DAL COMMA 1 DEL CITATO ART. 16 BIS**

La Corte federale, sulla richiesta come in epigrafe formulata dal Presidente Federale, pervenuta il 14 luglio 2003, dispone il rinvio alla riunione del 21 luglio 2003, per la conclusione dell'istruttoria iniziata nella riunione del 14 luglio 2003..

.....

**4. RICHIESTE DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30, COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALE E 20, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SU ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI DIVERSI**

La Corte federale, sulle richieste del Presidente Federale in merito alla istanze di grazia dei sottonotati tesserati, ha formulato i pareri di competenza così come riportato a fianco dei nominativi degli stessi:

**calciatori**

Melchiorre Rocco, Cantori Daniele, La Rosa Salvatore Renna Antonino, Rossato Alberto, Spagnoli Marco, Ubaldi Matteo, Sausa Lorenzo, Fuda Alessandro, Ventura Diego, Semproni Alessio, Fucci Raffaele, Soranno Paolo, Borghesi Stefano, Lombardo Saverio, Chiarioni Michele e Mordà Pasquale:

**sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell' invocato beneficio;**

\* \* \* \* \*

Agostini Fabio:

**favorevole;**

\* \* \* \* \*

Dato Christian e Catanzaro Fabio Emanuele:  
(istanze reiterate)

**sfavorevole, in quanto non sono emersi elementi nuovi, idonei per la concessione dell' invocato beneficio, in precedenza già negato;**

**Dirigenti e Tecnici**

Gargano Giuseppe, La Mattina Francesco e Maricchiolo  
Penna Francesco:

**sfavorevole, in quanto la Corte non ha  
ritenuto sussistenti i presupposti idonei  
per la concessione dell'invocato benefi-  
cio;**

\* \* \* \* \*

Silvestrini Luciano (istanza reiterata):

**rinviata per ulteriore istruttoria.**

.....

IL PRESIDENTE F.F.  
(Prof. Piero Sandulli)

**Publicato in Roma il 15 luglio 2003**

IL SEGRETARIO  
(Avv. Giancarlo Gentile)

IL PRESIDENTE  
(Dott. Franco Carraro)